





diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato... » (Cass. 10 giu. 1999, n. 5725, dalla mass.).

Nello specifico, si richiede il rilascio del D.U.R.C. «regolare» [non concesso in via amministrativa: v. doc. n. 5), ric.]: è dunque d'uopo rilevare, che si chiede al giudice ordinario di entrare nella sfera riservata all'agire amministrativo e di ordinare alla pubblica Amministrazione di compiere una determinata attività amministrativa.

Per quanto appena osservato, si tratta di domanda inammissibile.

In altri termini, avanti il giudice ordinario, nella specie quello del lavoro (v. *infra*), non è configurabile un diritto al rilascio del D.U.R.C.; certamente, avanti il giudice ordinario, nella specie quello del lavoro, se sussiste una situazione di incertezza, potrà agirsi per far accertare il diritto dell'interessato alla regolarità del rapporto previdenziale, presupposto sostanziale del rilascio del D.U.R.C. "regolare"; quindi, se tale accertamento sarà positivo, l'Istituto previdenziale, che, quale soggetto dell'Amministrazione orienta la sua azione al principio di legalità, si conformerà emettendo i conseguenti provvedimenti e dando corso a quanto ne segue.

La giurisprudenza di legittimità ha limpidamente condensato quanto sopra nella seguente massima: «... <il> giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.» (Cass. 8 mar. 2021, n. 5825).

Con la subordinata, parte ricorrente chiede di accertare la sussistenza dei presupposti, in capo a sé, per l'emissione del D.U.R.C. "regolare" da parte degli odierni convenuti.

Trattandosi di documento inerente la regolarità contributiva e venendo in rilievo l'accertamento di questa situazione, sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro (artt. 442 ss., c.p.c.) e per territorio del Tribunale adito (art. 444, 1° comma, c.p.c.), in quanto parte ricorrente ha sede nel Circondario di questo Tribunale.

Occorre quindi premettere che è discusso in dottrina e giurisprudenza se sia ammissibile concedere un provvedimento di urgenza rispetto ad una domanda di mero accertamento.

Infatti - secondo cospicuo, anche se non univoco, orientamento -, la richiesta di un provvedimento dichiarativo, in quanto tale, si identifica con la statuizione propria della pronuncia di merito eppertanto, secondo questa tesi, non potrebbe ammettersi in questa sede una pronuncia che accerti e dichiari la regolarità contributiva (più in generale, sulla questione, v., p. es., per la negativa, Trib. Padova 16 set. 2004).

L'orientamento che sembra oggi consolidarsi, al contrario, nelle situazioni di oggettiva incertezza giuridica, in presenza di un effettivo interesse della parte istante alla sua rimozione - qualora sussistano *fumus boni juris* della domanda e *periculum in mora* rispetto a beni dipendenti dall'accertamento -, ammette che, pure in sede di urgenza, si possa emettere un provvedimento accertativo (*ex multis*, Trib. Roma 10 lug. 2003 in

Id. 2 dic. 2009,

Trib. Brindisi 15 mag. 2009,

).

Vista l'evoluzione del dibattito sulla questione ed al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, Cost.) - rispetto alla quale il fattore temporale è elemento imprescindibile (art. 111, Cost.) -, *melius re perpensa* rispetto a differenti decisioni del passato, ritiene questo Tribunale di considerare ammissibile la domanda subordinata, con



la precisazione che la stessa ha efficacia limitata al rilascio del D.U.R.C. e, quindi, non funge da anticipato accertamento pieno di regolarità contributiva.

Ciò premesso, nel caso di specie, sussiste il *periculum in mora*, essendo documentale che parte ricorrente, a causa del mancato rilascio di D.U.R.C. “regolare”, non può incassare cospicui crediti, di importo pari a circa Euro 300.000,00= [v. docc. nn. 7)-8), ric.]; inoltre, il mancato possesso del D.U.R.C. è idoneo, di per sé, ad inibire significativamente l’attività di impresa [v. art. 2, d.l. n. 210 del 2002, conv., con modd., nella L. n. 266 del 2002; art. 86, comma 10, lett. *b-bis*), d.lgs. n. 276 del 2003].

Il timore che i crediti incassati possano venire distratti è una eventualità che attiene a condotte *contra jus*, il quale non può escludere, in assenza di riscontri concreti, la configurabilità del *periculum in mora*.

Per quanto concerne il *fumus boni juris*, va detto che parte ricorrente ha presentato domanda di concordato in bianco o prenotativo ex art. 161, 6° comma, L. fall., con riserva di presentare la proposta [doc. n. 2), ric.]; il locale Tribunale ha concesso termine per la presentazione fino al 4 luglio 2022 [doc. n. 3), ric.] e, prima della scadenza del termine, il 27 giugno 2022, è stata avanzata istanza di proroga, poi concessa (v. verb. ud. 15 lug. 2022); sotto questo profilo, non vi è una ragione ostativa per l’accoglimento della domanda, come invece sarebbe stato se il termine concesso fosse spirato senza la presentazione della proposta.

In questo contesto, giova richiamare l’art. 3, comma 2, lett. *b*), d.m. 30 gennaio 2015, cit. (in «Gazzetta Ufficiale» n. 125 del 2015), secondo il quale il D.U.R.C. “regolare” deve essere rilasciato ogniqualvolta vi sia una ipotesi, legislativamente prevista, di sospensione dei pagamenti.

E’ indubbio che, a seguito della domanda di concordato, anche se con riserva di presentazione della proposta, normativamente sussista il divieto di procedere al pagamento dei crediti antecedenti (ex art. 168, L. fall.), quali sono, nel caso di specie, i crediti contributivi non soddisfatti degli Enti previdenziali odierni convenuti.

La giurisprudenza di merito ha già osservato che, «... in presenza di una norma di legge (art. 168 L.F.) che impedisce il pagamento dei debiti contributivi anteriori alla pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato, non può che affermarsi la regolarità contributiva della impresa che versi in tale situazione, dovendosi quindi ritenere che dal momento della pubblicazione del ricorso per l’accesso al concordato preventivo il mancato pagamento dei debiti contributivi pregressi, che prima costituiva certamente un inadempimento, viene ad assumere i connotati di un atto doveroso, essendo legittimo, nella logica del diritto concorsuale ed in virtù del principio della *par condicio creditorum*, il fatto che l’imprenditore non paghi i contributi precedenti, in quanto crediti anteriori. (in senso conforme Trib. Roma 8/11/2019; Trib. Pistoia 4/5/2020; Trib. Cosenza 1/7/2015; Trib. Livorno 16/10/2018; Trib. Bergamo 23/4/2015; Trib. Pavia 29/12/2014; Trib. Roma 5/12/2014» (così Trib. Cuneo, ord., 27 gen. 2021, in proc. n. 821 del 2020 R.G. Lav.).

L’art. 5, comma 1, d.m. 30 gen. 2015, cit., consente, a sua volta, di considerare l’azienda come in regola ai fini del rilascio del D.U.R.C. anche nell’ipotesi di concordato in continuità aziendale, di cui all’art. 186 *bis*, L. fall., nel periodo tra la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e il decreto di omologazione, sempreché il piano preveda l’integrale soddisfacimento degli Enti previdenziali.

Tuttavia, sia il Ministero del Lavoro (nota 31 lug. 2015) sia l’I.N.P.S. (mess. n. 5223 del 2015, in [www.inps.it](http://www.inps.it)) consentono il rilascio di D.U.R.C. “regolare” pur se non sia previsto l’integrale soddisfacimento dei crediti degli Enti previdenziali muniti di privilegio.



L'I.N.P.S., in particolare, richiamata la precitata nota, ricorda che, fin quando non è adempiuto il concordato, vigendo la sospensione *ex lege* dei pagamenti, sussiste il presupposto per il rilascio di D.U.R.C. "regolare".

La citata giurisprudenza, dal canto suo, richiamando sul punto altri precedenti (Trib. Firenze 21 dic. 2015), osserva, condivisibilmente che l'art. 5, d.m. 30 gen. 2015, appare «norma avente natura speciale rispetto a quella avente carattere generale di cui all'art. 3 cit., e disciplina una ipotesi particolare, quella del concordato in continuità di cui all'art. 186bis L.F., che appare affatto diversa a quella in esame (concordato prenotativo o in bianco, di cui all'art. 161 comma 6 L.F.), nella quale non è ancora delineata la modalità con la quale si intende far fronte alla crisi aziendale e non vi ancora alcun piano sulla base del quale operare la valutazione richiesta dalla norma.

Inoltre la natura speciale della disposizione contenuta nell'art. 5 cit. ne impedisce l'applicazione in via analogica; né può tout court ritenersi che la (legittima) assenza di un piano coincida, quanto agli effetti giuridici, alla mancata previsione della integrale soddisfazione dei crediti contributivi vantati dagli enti previdenziali».

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che, con la pubblicazione dell'istanza di concordato nel Registro delle Imprese, ancorché avanzata con riserva di presentazione del piano (e finché il termine concesso per il deposito non sia spirato), sussiste il presupposto normativo per ritenere "regolare" l'azienda interessata.

Queste conclusioni trovano riscontro in una recente ed argomentata decisione del Tribunale di Milano 22 apr. 2022 la quale ha rilevato – e ciò, interpretativamente, pare avere portata decisiva – che non vi è una esclusione da quanto sopra disposto per una tipologia di concordato piuttosto che un'altra; inoltre, ha osservato che l'aderire a questa opzione ermeneutica favorisce grandemente l'impresa in concordato c.d. prenotativo, che può continuare ad operare, incassare i crediti ed essere messa nelle migliori condizioni per poter formulare una proposta la più favorevole possibile per i creditori.

La giurisprudenza di merito, anche se non univocamente (v., in contrario, p. es., Trib. Matera, ord., 22 apr. 2020, n. 1663), è per lo più attestata su queste posizioni.

Il ricorso viene pertanto accolto sulla subordinata, nei termini di cui alla parte dispositiva.

La complessità in diritto della questione, l'inammissibilità della domanda principale e la sussistenza di orientamenti contrastanti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite (v. art. 92, c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018).

P.Q.M.

- 1) Dichiarare inammissibile la domanda volta a conseguire la condanna dei convenuti al rilascio del D.U.R.C. "regolare";
- 2) Accerta, ai fini del rilascio di D.U.R.C "regolare", la sussistenza dei relativi presupposti di regolarità contributiva;
- 3) Compensa le spese del procedimento.

Si comunichi.

La Spezia, 18/07/2022.

IL GIUDICE  
(Giampiero PANICO)